



Sent. N. 1926/14
 R. G. N. 8371/13
 Cron. N.
 Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CATANIA

nella persona della dott.ssa Laura Milazzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8371/2013 promossa da:
 cod. fisc. nata a
 cod. fisc. GI. 901
 nata a il e cod.
 fisc. nato a tutti
 res. in Catania, n. 11, rapp.ti e difesi dall'avv.
 Carmelo Cali, presso il cui studio di Catania, viale della Libertà
 n. 221, hanno eletto domicilio

Attori

contro:

..... in persona del
 p. iva n. con sede in n.
, rapp.ta e difesa dall'avv. ed elettivamente
 domiciliata in Catania, n. 11, presso
 lo studio dell'avv.

Convenuta

..... in persona del

 con sede in
 rapp.ta e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti
 e cod. fisc.
 con domicilio eletto in Catania, via n. 11,
 presso lo studio di quest'ultima

Convenuta- Terza chiamata

avente ad oggetto: ris. ritardo/cancellazione volo smarrimento bagagli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg.ri
 a mezzo di loro
 procuratore, convenivano in giudizio la in
 persona del Procuratore Speciale p.t., per statuire la
 responsabilità della convenuta, per lo smarrimento dei bagagli,
 poi ritrovati e recapitati dopo alcuni giorni di navigazione,
 quasi al termine della crociera; con condanna della parte
 convenuta al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non,
 nella complessiva somma di €. in favore della sig.ra
 di €. per ciascuno, in favore della sig.ra
 e del sig.; o in quella diversa
 misura ritenuta equa e che emergerà nel corso del giudizio, entro
 2014 s. ritardo cancellazione volo smarrimento bagagli R.G. 8371/14

fe

il limite di competenza del giudice adito, comprensiva di interessi dalla domanda al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.

I fatti:

gli odierni istanti acquistarono presso l'agenzia la crociera " " , in specie la Crociera Grandi Città del Baltico, con partenza da Catania il 19.08.1912, e ritorno dopo otto giorni, il 26.08.2012, per la somma di €. 3532,00. La crociera prevedeva la partenza dall'aeroporto di Catania, alle ore 7.35, con volo Alitalia ed arrivo a Roma Fiumicino alle ore 8.55, e ripartenza da Roma verso Copenaghen alle ore 11.50.

Alla partenza, da Catania, gli attori imbarcavano n. 3 bagagli; ma giunti a destinazione ne constatavano la mancata riconsegna; provvedevano dunque ad effettuare la denuncia di smarrimento, P.I.R., presso l'ufficio Lost & Found di Copenaghen, oltre a segnalare il fatto alla compagnia.

La mancanza dei bagagli ha comportato disagi agli odierni attori, che dunque furono costretti ad acquistare alcuni beni per sopperire alle prime necessità (per €. 161,49), dal momento che due valigie su tre furono recapitate a Stoccolma solo nel primo pomeriggio del 21 agosto, mentre il terzo bagaglio venne riconsegnato a Warnemunde alle ore 17,00 del 25 agosto, ultima tappa della crociera (come accertato anche dalla

I bagagli non presentavano danni alla riconsegna, anche se la terza valigia risultò poi danneggiata.

Inviato reclamo alla compagnia : , ed all'agenzia oltre che alle compagnie e

per l'ultima tratta di volo, atteso che rimaneva priva di riscontro la richiesta risarcitoria, gli attori si vedevano costretti ad adire le vie legali per ottenere quanto di loro spettanza, di natura patrimoniale e non, constatata anche la vacanza rovinata a causa dello smarrimento dei propri bagagli.

La Costa dunque risulterà responsabile, ai sensi dell'art. 34 Codice del Turismo, trattandosi di acquisto di pacchetto turistico. Ai sensi poi del 2 comma dell'art. 43 comma 2, la Costa è responsabile anche, quale organizzatore o intermediario, che si avvale ai altri prestatori di servizi, dei danni sofferti dal turista, salvo diritto di rivalsa.

Per tali motivi, gli attori insistevano dunque nelle proprie richieste.

Si costituiva la Costa Crociere S.p.A., in persona del Procuratore Speciale p.t., la quale rilevava come nessun inadempimento potesse esserle attribuito, considerato anche che il personale della Costa nell'occorso si premurava fornendo agli attori, come previsto nel caso di specie, un kit di emergenza per ognuno di loro, e mettendo a disposizione il guardaroba della nave, oltre ad un servizio di sartoria e di lavanderia; al fine di consentire agli attori di poter comunque godere della loro vacanza.

Atteso che la compagnia di crociera provvedeva a predisporre a bordo beni di prima necessità ed altresì abiti di ogni taglia, per ogni gusto ed ogni ora della giornata, nessuna responsabilità può

essere addossata alla dunque ogni richiesta avanzata dagli attori appare del tutto infondata.

Rilevava comunque come ogni eventuale responsabilità per i fatti contestati sia da attribuire alla compagnia aerea, sulla quale intendeva rivalersi, quale soggetto terzo obbligato a rendere ulteriori servizi pattuiti con l'organizzatore, consentendo all'operatore di essere manlevato da eventuali condanne. Pertanto, chiedeva di chiamare in causa la compagnia, atteso che il ritardo

nella consegna dei bagagli andava attribuito unicamente al volo Catania/Roma Fiumicino del 19.8.2012.

Rilevava infine come parte attrice, pur avendo acquistato una polizza assicurativa, per lo smarrimento e la ritardata consegna del bagaglio, non ha inteso dar seguito alla relativa procedura.

Infine, considerava eccessive le richieste risarcitorie avanzate dalla parte attrice; ed in specie la voce relativa al danno da vacanza rovinata.

Insisteva dunque nella chiamata del terzo; altresì nel proprio difetto di legittimazione; nel merito nel rigetto della domanda, comunque nella condanna della sola compagnia aerea, anche in merito alle spese legali.

Il giudice, alla prima udienza, autorizzava la chiamata della compagnia aerea, la quale, nel costituirsi, all'udienza successiva, eccepiva in primis come la materia risulti disciplinata dal Codice della Navigazione, oltre che dalla Convenzione di Montreal. Rilevava altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rivalsa avanzata dalla, per il danno richiesto dalla sig.ra Lombardi, per €. 250,00, non riconducibile alla compagnia aerea, in quanto il bagaglio consegnato in ritardo non presentava danno, se non alla riconsegna definitiva, a conclusione della vacanza. le

Altresì, la domanda risulterebbe inammissibile per mancata presentazione del reclamo entro il termine di gg. 7 dal suo ritrovamento.

Nel merito: lo smarrimento del bagaglio non può imputarsi alla convenuta compagnia, in quanto i bagagli vanno consegnati a distinte società che si occupano della movimentazione del traffico, del carico e dello scarico dei bagagli. Il vettore, peraltro, non risulta responsabile, qualora dimostri che egli ed i propri dipendenti ed incaricati abbiano adottato tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare il danno. In tal caso l'esclusione di responsabilità è in re ipsa, atteso che il vettore, per legge, non può interferire nelle attività di movimentazione dei bagagli.

Quanto al danno non patrimoniale, certamente non va riconosciuto, atteso che lo stress subito non può certamente considerarsi circostanza tale da integrare tale forma di danno.

Non può nemmeno addebitarsi alla convenuta compagnia l'eventuale

danno da vacanza rovinata, che si riferisce ai viaggi ed alle vacanze tutto compreso.

Tale circostanza esula dunque dal campo dei trasporti aerei.

Sul quantum, rileva la circostanza che i bagagli sono stati rinvenuti e restituiti, ragion per cui non si per avuta alcuna perdita dei beni o decremento patrimoniale.

Relativamente al danneggiamento della valigia della sig.ra Lombardi, non vi è poi alcuna prova in atti, risultando dunque arbitraria la relativa richiesta.

Sui beni acquistati infine non vi è prova del tipo di acquisto effettuato, altresì essendo rimasti i beni comunque nella disponibilità degli attori chiedeva ridursi la richiesta risarcitoria nella misura del 50%, in conformità alla disciplina del regolamento 261/04.

Insisteva dunque nelle proprie richieste sia preliminari che di merito.

Il Giudice di Pace, letti gli atti ed i verbali di causa, ammesso l'interrogatorio formale degli attori, per come richiesto dalla convenuta e; ritenuto poi poter decidere in base a quanto prodotto, attesa la natura documentale del procedimento, all'udienza del 04.06.2014, ritenuta la causa matura, la mandava in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale e nelle note depositate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione agli atti della parte attrice, si rinviene denuncia di smarrimento dei tre bagagli, meglio identificati nello stesso modulo di denuncia, e corrispondenti a quelli indicati nei talloncini rilasciati ai passeggeri, a seguito della consegna di tali bagagli, al momento del check-in, dall'aeroporto di partenza.

Altresì nella denuncia di smarrimento fatta a bordo della , vengono nuovamente indicati i bagagli e riferito che probabilmente gli stessi furono smarriti allo scalo di Roma Fiumicino.

Dalla comparsa della si evince che lo smarrimento del bagaglio è da attribuire alla compagnia aerea , che curava, per conto della , il trasferimento, via aerea, dei passeggeri della crociera , da Catania a Roma; i bagagli non venivano ritrovati già nella prima tratta, con scalo a Roma Fiumicino.

Tale circostanza non viene comunque smentita dalla compagnia aerea.

A tal uopo, occorre dunque, innanzitutto, pronunciarsi sulle eccezioni preliminari formulate; ed in primis sull'eccezione di prescrizione, formulata dalla compagnia

Nel silenzio delle norme del Regolamento del 2004, occorre, nella specie, riportarsi alle disposizioni della Convenzione di Montreal, ed in particolare all'art. 35, che si riporta all'art. 29 della Convenzione di Varsavia, che a tal proposito prevede che l'azione di responsabilità per i diritti riconosciuti da tali convenzioni deve essere promossa, a pena di decadenza, entro due anni dall'arrivo a destinazione o dal giorno in cui l'aeromobile

avrebbe dovuto arrivare o da quello in cui il trasporto fu interrotto.

Il nostro ordinamento, in attesa di una disciplina specifica, che risolverebbe ogni questione, atteso che comunque le norme del Regolamento 261/04 si pongono al di sopra delle Convenzioni di Montreal e di Varsavia, che non le rendono, in caso di vuoto normativo, automaticamente applicabile, a seguito della riforma del codice della navigazione, all'art. 949 ter c. n. 9, ha ritenuto applicabile, a fini decadenziali, il termine biennale previsto dagli artt. 29 e 35 su indicati, tenendo conto comunque anche del termine di sospensione feriale, operativo in Italia, risultando diversamente illegittimamente incostituzionale all'art. 24 Cost; dunque il termine di decadenza per la proposizione dell'azione è di 2 anni e 90 giorni, dal giorno in cui il passeggero ha fatto ritorno, dal momento in cui l'aeromobile sarebbe dovuto arrivare o il trasporto fu interrotto; escludendo specificamente l'applicabilità delle norme sulla prescrizione. Avendo nella specie parte istante iniziato l'azione entro il termine su indicato, l'azione risulta proponibile, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione (o meglio decadenza) proposta.

Quanto all'ulteriore eccezione, concernente il difetto di legittimazione passiva della _____ va evidenziato come, relativamente al caso prospettato, per come giustamente riportato nell'atto introduttivo, avendo gli istanti acquistato un pacchetto unico volo/crociera per la partecipazione ad una crociera, con imbarco da Copenaghen, e partenza dall'Italia, offerto dalla compagnia _____, con la quale venne stipulato apposito contratto di viaggio, in applicazione dell'art. 43 comma 2 Cod. del Turismo, dei danni sofferti dai turisti, ovviamente collegati all'acquisto del pacchetto, risponde anche l'organizzatore o intermediario, salvo diritto di rivalsa nei loro confronti.

Dunque, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da parte della _____, rilevando dunque la (eventuale) responsabilità solidale di (entrambi) i convenuti, salvo poi l'azione di rivalsa da parte della _____ nei confronti dell'_____ per quelle somme che dovesse eventualmente essere tenuta a corrispondere a controparte, nel caso di accertamento della responsabilità conseguente allo smarrimento dei bagagli, da attribuirsi alla compagnia aerea.

Infine, sempre in via preliminare, relativamente all'azione proposta e strettamente concernente il risarcimento per il bagaglio ritrovato il giorno 26 agosto, danneggiato, va dichiarata l'improcedibilità della domanda, non avendo parte istante provveduto a denunciarne il fatto nel termine di decadenza di 7 giorni dalla riconsegna (per come previsto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal).

Nel merito:

due dei tre bagagli regolarmente consegnati all'aeroporto di Catania vennero riconsegnati agli attori dopo 3 giorni di

crociera, ed in specie quello del _____ ed un altro in
comune tra la sig.ra _____ e la _____

Il terzo bagaglio, secondo quanto riferito anche in sede di
interrogatorio formale, fu ritrovato l'ultimo giorno della

Tale bagaglio, secondo quanto riferito dalla sig.ra
_____ fu ritrovato integro, ma alla fine della crociera,
dopo lo sbarco, venne riconsegnato senza manico, seppur con tutti
gli indumenti all'interno integri. La valigia conteneva indumenti
sia della _____ che della figlia.

Da quanto su evidenziato, quindi appare evidente come i passeggeri
oggi attori dovettero privarsi dei propri beni ed effetti
personali per almeno la metà della crociera; ed altresì come due
su tre passeggeri per l'intera crociera dovettero fare a meno di
ulteriori beni, anche non di prima necessità.

In applicazione delle disposizioni della Convenzione di Montreal,
ed in specie dell'art. 22 paragrafo 2 Convenzione di Montreal, in
caso di perdita o smarrimento di un bagaglio, ogni singolo
passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria sino a 1000
diritti speciali (circa 1100,00 euro). Lo stesso dicasi in caso di
distruzione e/o deterioramento del bagaglio.

La compensazione spetta singolarmente ai passeggeri anche se il
numero dei bagagli consegnati era inferiore a quello dei
viaggiatori effettivi (ad es. 4 passeggeri con bagagli divisi in
due valigie - così sentenza Corte Giustizia 22.11.2012 C 139/11).
La responsabilità del vettore aereo sussiste per il sol fatto
della perdita o deterioramento del bagaglio prodottosi a bordo o
durante qualsiasi periodo in cui il vettore ne aveva la custodia,
dopo la consegna; a meno che il danno non consegua alla natura
stessa del bagaglio o suo difetto o vizio intrinseco (art. 17 ai
parg. 2 e 4).

Nel commisurare il quantum del risarcimento per lo smarrimento o
la perdita del bagaglio, il giudice tiene conto dei giorni in cui
il soggetto non ha potuto usufruire del bagaglio; dovendo inoltre
rimborsare anche le spese (vive) sostenute per l'acquisto di beni
(nuovi) di prima necessità, a causa dello smarrimento del bagaglio,
previa esibizione dello scontrino, che quanto eventualmente
acquistato in base anche alla motivazione del viaggio (es.
vestiti per partecipare ad un congresso, matrimonio), nonché le
eventuali ed ulteriori spese affrontate dal passeggero per il
recupero del bagaglio (ad es. le spese di taxi sostenute per
recarsi in aeroporto per il ritiro del bagaglio, poi ritrovato).

Nella specie ritiene questo giudicante dover risarcire per il
bagaglio di _____ ritenuto che lo stesso fu recapitato e
consegnato dopo tre giorni di vacanza la somma di € 300,00, a
prescindere dalla circostanza che lo stesso fosse in possesso di
bagaglio a mano, che certamente non gli consentiva di poter
usufruire di tutto quanto necessario a trascorrere
spensieratamente una vacanza con i propri effetti personali, beni
necessari alla persona per tutto il giorno, ed altresì di potersi
cambiare anche in occasione delle serate che si svolgono
all'interno di una nave, consentendo al passeggero anche il cambio

di vestiti che si impone in una crociera ed in specie nelle prime serate.

Quanto alle altre due attrici, atteso che le stesse non poterono usufruire di una valigia per tutta la crociera e che un bagaglio contenente beni comuni fu rinvenuto solo il terzo giorno, alle stesse ritiene questo decidente dover riconoscere un risarcimento pari ad €. 500,00, per ciascuna.

A nulla rileva la circostanza che la si prodigò fornendo un Kit di beni, peraltro non confermato dagli attori in sede di interrogatorio formale, anche in considerazione della mancanza di cambi, prevedendo tale Kit (eventualmente) soltanto una maglietta, spazzolino da denti, già in possesso degli attori nel bagaglio a mano; ed evidenziando come a prescindere da tale circostanza il risarcimento appare dovuto per il sol fatto che i passeggeri vengono privati di quanto da loro portato in viaggio, per soddisfare le proprie esigenze personali, e di quanto di loro appartenenza; circostanza questa da sola idonea a turbare anche parzialmente ogni vacanza.

In tale contesto trova applicazione la Convenzione di Montreal, ed in specie l'art. 19 che prescrive che " il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci ".

In materia, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte afferma " la risarcibilità dei danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per il ritardo l'inadempimento nell'esecuzione del contratto di trasporto, allorquando il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi l'impossibilità della prestazione derivata da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. " (per tutte, Cass. Civ. 9854/04).

Chiarisce, in particolare, la Cassazione (Cass. Civ. , sez. III, n. 20787/04 , conf. da Cass. Civ. 4852/1995) che " la norma dell'ordinamento interno che regola la materia della responsabilità del vettore per l'inadempimento nel trasporto di persone e beni è l'art. 942 del codice della navigazione ". Siffatta norma dispone al riguardo che "il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto...a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno ". In buona sostanza - continua la Cassazione - la disposizione citata " stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del vettore. Per liberarsi della quale, il vettore è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Non basta, peraltro, la prova generica dell'uso della normale diligenza secondo il criterio di valutazione stabilito dall'art. 1176 comma 2 c.c., ma occorre la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l'individuazione della causa che ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota . Il caso fortuito - conclude la Suprema Corte - e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione del trasporto,

concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la responsabilità solo se egli non sia riuscito a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto".

Non risultando dunque contestato ed evidenziato nella la documentazione prodotta che gli attori consegnarono i bagagli all'aeroporto di Catania, ove s'imbarcavano su un volo verso Roma (per poi imbarcarsi verso Copenaghen dove aveva inizio la crociera dagli stessi prenotata), che restarono privi dei loro bagagli, poi riconsegnati dopo tre giorni e l'ultimo giorno di crociera, in conseguenza va dichiarato l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di custodia e di riconsegna dei bagagli, da cui deriva la responsabilità della predetta società per il danno subito gli attori a causa dello smarrimento e della ritardata consegna dei suoi bagagli.

In merito al "danno" subito, va inoltre rilevato come, la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che tale termine, derivante dalla perdita di bagagli, contenuto all'art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal, include tanto il danno materiale quanto il danno morale; ciò al fine di garantire il giusto equilibrio dei contrapposti interessi, ossia quelli del passeggero ad essere risarcito agevolmente e rapidamente e quelli dei vettori aerei a non essere gravati da oneri di riparazione difficilmente identificabili e calcolabili, atti a compromettere e/o paralizzare la loro attività economica; riconoscendo un rimborso fino a mille Dsp (diritti speciali di prelievo pari a 1.134,71 euro) in caso di compagnie aeree dell'Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a 17 Dsp (circa 19 euro) per kg in caso di compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia.

Infine, occorre altresì sottolineare come a nulla rileva la circostanza prospettata dalla di non aver parte istante fatto ricorso alla assicurazione stipulata al momento della contrattazione, tramite la ; rilevando come la convenuta compagnia di navigazione non solo non ha dimostrato che eventualmente gli attori si siano avvalsi di tale polizza, proposta dalla convenuta compagnia al momento dell'acquisto del pacchetto, ai fini risarcitori; ma altresì da quanto prodotto in atti non si evince quali siano le coperture di tale assicurazione, né la stessa ha prodotto le condizioni della polizza, che la stessa propone e fa sottoscrivere a chi acquista il pacchetto, atta ad evidenziare le coperture garantite nel corso di un viaggio.

Infine, relativamente alla richiesta di rimborso delle spese documentate, si osserva come dagli scontrini prodotti non si evince chiaramente il tipo di acquisto effettuato; quindi tali spese non possono riconoscersi in questa sede.

Ne consegue l'accoglimento delle domande avanzata dagli attori, nei termini su indicati; con conseguente condanna delle parti convenute, in solido, al pagamento di quanto su specificato in

favore degli odierni attori, a titolo di risarcimento, oltre interessi legali dalla richiesta al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in favore dell'odierna parte istante, in complessive €. 700,00, di cui €. 200,00 per spese, ed €.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre iva e cpa come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da :
confronti della compagnia nei confronti della compagnia in persona del p.t., e della in persona del e del , così statuisce:

- Rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dalla in persona del del e p.t.;
- Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla in persona del p.t.;
- Dichiaro improcedibile la domanda di parte attrice di risarcimento del danno del bagaglio danneggiato.
- nel merito: accoglie le domande proposte e conseguentemente condanna le convenute in solido al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di €. 300,00, in favore del sig., oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; e della somma di €. 500,00, per ciascuna, in favore della sigg.re e , oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; e salvo diritto di rivalsa da parte della (..... nei confronti della compagnia per le somme eventualmente dalla stessa anticipate in favore degli attori;
- condanna le convenute in solido al pagamento delle spese del giudizio, in favore degli attori, che si liquidano in complessive €. 700,00, di cui €. 200,00 per spese, ed €. 500,00, per compenso professionale, oltre iva e cpa.

Catania 26 giugno 2014

IL GIUDICE DI PACE
(dott.ssa Lauca Milazzo)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania, il 27 GIU. 2014

IL CANCELLIERE
(Grazia Cannata)